



Sentenza n. [redacted] 2019 pubbl. il 23/12/2019

RG n. [redacted] /2014

Repert. n. [redacted] 2019 del 24/12/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

XVII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [redacted] /2014 promossa da:

[redacted] quale titolare della [redacted]
[redacted] C.F. [redacted]
[redacted] C.F. [redacted]

Entrambi rappresentata e difesi dall'Avv. Augusto Mollo, pec: avv.mollo@pec.panservice.it,

elettivamente domiciliati in Roma, c/o presso lo studio dell'avvocato [redacted], Via [redacted]

10, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione.

OPPONENTE

contro

[redacted] S.P.A., C.F. [redacted], con sede in [redacted], Piazza [redacted] e per
essa, quale mandataria per la gestione del credito, [redacted] C.F.
[redacted] con sede in [redacted] Via [redacted]
la quale, con delibera del [redacted] n. [redacted] di rep. Notaio [redacted] ha
modificato la propria denominazione sociale in [redacted], in persona del rappresentante legale p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] pec: [redacted]
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in [redacted] Via [redacted] giusta procura generale alle
liti rilasciata per [redacted] S.p.A., atto rogito notaio [redacted] di
[redacted] dell' [redacted], rep. n. [redacted], racc. n. [redacted] depositata in atti.

pagina 2 di 11

Firmato Da: [redacted] Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bc8898e29520e6c6cc0d48f702bba79



Sentenza n. [REDACTED]/2019 pubbl. il 23/12/2019

RG n. [REDACTED]/2014

Repert. n. [REDACTED]/2019 del 24/12/2019

OPPOSTA

Oggetto: Contratti bancari (opposizione a d.i. n. [REDACTED]/2014 emesso dal Tribunale di Roma in data 7/11/2014 nell'ambito della procedura R.G. ([REDACTED]/2014).

Conclusioni dell'opponente: *"Nel merito: 1) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel paragrafo sub. A) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la nullità, per violazione dell'art.1938 c.c., del contratto di fideiussione perfezionato in data 31.12.2010 tra il sig. [REDACTED] e [REDACTED] SpA. 2) In caso di reiezione della domanda sub.1), accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di qualunque obbligazione di garanzia del sig. [REDACTED] nei confronti dell'[REDACTED], relativamente alle eventuali esposizioni debitorie sorte a carico della ditta [REDACTED] relativamente al contratto di conto corrente n.10133426 e comunque anteriormente alla data (31.12.2010) di perfezionamento del contratto di fideiussione del 31.12.2010. 3) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel paragrafo sub.B) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la nullità e/o inefficacia, per violazione degli artt.1284, 1346 e 1418, II° comma, c.c., dell'art.7, comma I°, n.1), delle condizioni generali del contratto di conto corrente n.10133426, sottoscritto tra le parti in data 20.10.2003, relativamente alla determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali. 4) Accertarsi e dichiararsi, conseguentemente, la nullità e/o inefficacia degli addebiti effettuati nel conto corrente n.10133426 a titolo di interessi ultralegali a decorrere dall'inizio del suddetto rapporto di conto corrente (20.10.2003), con conseguente applicazione, ai sensi dell'art.1284 c.c., del tasso di interesse dovuto nella misura legale tempo per tempo vigente. 5) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel paragrafo sub.B) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la nullità e/o inefficacia, per violazione degli artt.1283 e 1418, II° comma, c.c., dell'art.7, comma I°, n.2), delle condizioni generali del contratto di conto corrente n.10133426, sottoscritto tra le parti in data 20.10.2003, relativamente alla determinazione e*

pagina 3 di 11

Firmato Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 6b-8898829520e6c6cc0b48702bba79





Sentenza n. [redacted] 2019 pubbl. il 23/12/201

RG n. [redacted] 201

Repert. n. [redacted] del 24/12/201

capitalizzazione trimestrale degli interessi composti sui saldi passivi del conto corrente n.10133426. 6) Accertarsi e dichiararsi, conseguentemente, la nullità e/o inefficacia, a decorrere dall'inizio del suddetto rapporto di conto corrente (20.10.2003), dell'intervenuta determinazione e capitalizzazione trimestrale degli interessi composti sui saldi passivi del conto corrente n.10133426. 7) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel paragrafo sub.C) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la nullità e/o inefficacia, per violazione degli artt.1325 e 1418, II° comma, c.c., dell'art.7, comma I°, n.2), delle condizioni generali del contratto di conto corrente n.10133426, sottoscritto tra le parti in data 20.10.2003, relativamente alla determinazione ed applicazione della commissione sul massimo scoperto.

8) Accertarsi e dichiararsi, conseguentemente, la nullità e/o inefficacia degli addebiti effettuati sul conto corrente n.10133426 a titolo di commissione sul massimo scoperto a decorrere dall'inizio del suddetto rapporto di conto corrente (20.10.2003). 9) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel paragrafo sub. C) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la nullità e/o inefficacia, per violazione dell'art.1283 c.c., dell'intervenuta determinazione e capitalizzazione trimestrale della commissione sul massimo scoperto al rapporto di conto corrente n.10133426, sottoscritto tra le parti in data 20.10.2003, a decorrere dall'inizio del rapporto di conto corrente (20.10.2003) e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inefficacia di tutti i corrispondenti addebiti effettuati a decorrere dall'inizio del rapporto di conto corrente n.10133426 (20.10.2003). 10) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel paragrafo sub.D) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la nullità e/o inefficacia, per violazione dell'art.1325 c.c., dell'intervenuta applicazione della commissione sul massimo scoperto sullo scoperto del conto corrente n.10133426 e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o inefficacia di tutti i corrispondenti addebiti effettuati a decorrere dall'inizio del rapporto di conto corrente n.10133426 (20.10.2003). 11) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel paragrafo sub.E) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la nullità, per violazione degli artt.1325 e 1418, II° comma, c.c., del contratto di finanziamento perfezionato in data 31.12.2010

pagina 4 di 11

Firmato Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 6bc868629520e4e6cc0b48f02bba79



Sentenza n. [redacted] 2019 pubbl. il 23/12/2019

RG n. [redacted] /2014

tra la [redacted] all' [redacted] Repert. n. [redacted] /2019 del 24/12/2019

sub.11), accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola di cui all'art.4) del contratto di mutuo chirografario n.3720019, datato 31.12.2010, relativa alla determinazione degli interessi moratori, nonché delle clausole di cui agli artt.6) ed 8) del suesposto contratto di mutuo, disciplinanti, rispettivamente, la risoluzione per inadempimento e l'estinzione anticipata, stante la previsione della corresponsione e/o la promessa di pagamento di interessi usurari. 13) Accertarsi e dichiararsi, pertanto, anche ai sensi dell'art.1815, II° comma, c.c., con decorrenza dalla data (31.12.2010) della rispettiva sottoscrizione e per l'intera durata del rapporto di mutuo chirografario n. 3720019, datato 31.12.2010, l'inesistenza del diritto della parte mutuante [redacted] SpA a richiedere e/o riscuotere, in danno della parte opponente, alcuna forma e/o tipologia di interesse. 14) In caso di reiezione delle domande sub.11-12-13), accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel paragrafo sub. E) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la nullità, per violazione dell'art.1283 c.c., delle disposizioni sull'applicazione degli interessi di mora di cui al successivo art.4) del contratto di finanziamento del 31.12.2010. 15) In caso di reiezione delle domande sub.11-12-13-14), accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti nel paragrafo sub. F) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'annullamento, ai sensi dell'art. 1428 c.c., per errore del contraente [redacted] del contratto di finanziamento perfezionato in data 31.12.2010 tra la [redacted] e l' [redacted] SpA. 16) Condamarsi l' [redacted] SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore della [redacted] nella persona della titolare, sig.ra [redacted] di tutte le conseguenti somme risultanti illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al rapporto di conto corrente oggetto di causa, che si quantificano in €.49.368,30=, oppure nelle somme, maggiori o minori, che risulteranno dovute all'esito della presente controversia oppure che, comunque, verranno liquidate ai sensi dell'art.1226 c.c., oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria decorrenti, ex art. 2033 c.c., dal giorno del pagamento e fino al saldo effettivo, oppure, in subordine, dalla data della presente domanda e fino al saldo effettivo. 17)

pagina 5 di 11

Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 6bc888829520e6c6c0b48f702bbaf9

Firmato Da:





Sentenza n. [redacted] 2019 pubbl. il 23/12/2019

RG n. [redacted] 2014

Repert. n. [redacted] 2019 del 24/12/2019

Condannarsi [redacted] SpA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione, in favore della [redacted] di tutte le conseguenti somme illegittimamente e periodicamente addebitate e riscosse, sulla base della comprovata usurarietà del sottostante contratto di mutuo chirografario n.3720019, datato 31.12.2010, a titolo di interessi convenzionali e/o interessi moratori e/o per ulteriori oneri e/o spese, che risulteranno dovute all'esito della presente controversia oppure che, comunque, verranno liquidate ai sensi dell'art.1226 c.c., oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di ciascun addebito e fino al saldo effettivo oppure decorrenti, in subordine, dalla data della presente domanda e fino al saldo effettivo. **In via subortlinata:** 18) In caso di accoglimento delle domande svolte dall'odierna opposta, previa corretta determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti, mediante corretta rielaborazione, fin dalla rispettiva origine del rapporto (20.10.2013), di tutti i saldi contabili attivi e passivi del rapporto di conto corrente n. 10133426, nonché corretta rielaborazione del sottostante piano di ammortamento relativo al rapporto di mutuo chirografario n. 3720019, disporsi la compensazione delle corrispondenti somme spettanti alla [redacted] con i corrispondenti importi eventualmente risultanti a credito della parte opposta. **In ogni caso:** 19) Annullarsi, dichiararsi nullo e/o inefficace e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. 20) Vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge con distrazione in favore del sottoscritto difensore."

Conclusioni dell'opposta: "a) in via preliminare concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. [redacted] 2014 del 6.11.2014 pronunciato dal Tribunale Civile di Roma (r.g. n. [redacted] 2014), in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione; b) in via principale, per i motivi di cui in espositivo, rigettare tutte le domande in opposizione formulate perché infondate in fatto ed in diritto, respingendo altresì le eccezioni di merito ex adverso sollevate, conseguentemente confermare in ogni punto il decreto ingiuntivo n. [redacted] 14 emesso dal Tribunale Civile di Roma il 6.11.2014; c) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare gli oppositori [redacted] e [redacted]

pagina 6 di 11

Firmato Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA - 3 Serial# 6bcb89859520e6ccdb48f702bb979





Sentenza n. [redacted] 2019 pubbl. il 23/12/2019

RG n. [redacted] /2014

Repert. n. [redacted] 2019 del 24/12/2019

(quest'ultimo nei limiti della garanzia prestata), al pagamento degli importi che si ritengono di giustizia dovuti nei confronti della Banca: d) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali ai sensi del d.m. n. 55/2014 oltre rimborso forfettario spese generali. Con salvezza di ogni diritto, ragione ed azione."

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] in qualità di titolare della [redacted] (obbligata principale) e [redacted] (fideiussore), proponevano opposizione avverso il d.i. n. [redacted] 2014 emesso dal Tribunale di Roma in data 7/11/2014 nell'ambito della procedura R.G. n. [redacted] /2014, con il quale gli veniva chiesto il pagamento in favore di [redacted] S.p.A. della somma di € 53.186,07, acceso dall'obbligata principale presso la [redacted] sportello [redacted] di [redacted] quanto ad € 52.834,94, quale esposizione di mutuo chirografario n. 3720019, concesso alla stessa obbligata principale con atto del 31/12/2010, eccependo la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 (omessa indicazione dell'importo massimo garantito), nonché la nullità del contratto di conto corrente n. 10133426 per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c., art. 7, commi 1 e 2 delle condizioni generali di contratto); la nullità del predetto contratto per violazione dell'art. 1325 c.c. in ordine all'applicazione della commissione di massimo scoperto.

Si costituiva in giudizio la Banca opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.

In sede di memoria 183 n. 1 c.p.c. parte opponete integrava e precisava le conclusioni, chiedendo l'accertamento dell'usura ex lege 108/1996 in ordine al rapporto di finanziamento chirografario n.

pagina 7 di 11

Firmato Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 6bc8898b29520e666cc0b48702bba79





Sentenza n. [redacted]/2019 pubbl. il 23/12/2019

RG n. [redacted]/2014

3720019 del 31/12/2010; la condanna della Banca opposta al pagamento della somma di € 49.588,50, e
Repert. n. [redacted]/2019 del 24/12/2019

altra e diversa somma ex artt. 1226 ed ex art. 2033 c.c.; nonché la compensazione giudiziale.

In sede di memoria 183 n. l c.p.c. la Banca opposta precisava ed integrava le conclusioni, chiedendo in subordine la condanna dell'opponente alla somma ritenuta di giustizia.

La causa veniva istruita a mezzo CTU contabile, all'esito rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione all'odierna udienza, con assegnazione alle parti di termine per note sino a dieci (10) giorni prima.

L'opposizione è fondata per quanto in appresso.

In via preliminare occorre rilevare che la parte opposta nel giudizio di opposizione assume la veste di attore in senso sostanziale con onere di dimostrare la fondatezza della propria pretesa.

Nella specie, dunque la Banca opposta, in considerazione delle eccezioni sollevate dall'opponente, aveva l'onere di provare sia la fonte negoziale (contratto di corrente, contratto di finanziamento, fideiussione) sia la corretta determinazione del credito.

Ancora in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di parte opponente in punto di nullità della fideiussione per omessa indicazione dell'importo massimo garantito, atteso quanto riportato nell'atto depositato dall'opposta (cfr. oc. 6 fasc. monitorio), vale a dire l'oggetto della garanzia, si palesa sufficiente ad evidenziare la previsione del limite massimo garantito, che è quello del mutuo di € 58.000,00, atteso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c. non è necessaria alcuna formula sacramentale in tal senso.

Nel merito, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale della c.d. *ragione più liquida*, devesi rilevare che all'esito delle risultanze processuali emerge che la Ditta [redacted] di [redacted] ha acceso presso filiale di [redacted] di [redacted] un contratto di conto corrente n. [redacted] in data 20/10/2003 ed in data 31/12/2010, ha perfezionato contratto di mutuo chirografario impresa a tasso fisso n. 3720019 di € 58.000,00 (cfr. doc. 3 fasc. di parte opposta).

pagina 8 di 11

Firmato Da ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# 6bc8888829520e6c6cc0d48f702bb079





Sentenza n. [redacted] 2019 pubbl. il 23/12/2019

RG n. [redacted] 2014

Repert. n. [redacted] 2019 del 24/12/2019

Al 31/12/2010 il suindicato conto corrente riportava un saldo contabile passivo di € 52.307,54,

come evidenzia lista movimenti depositata dall'opponente (doc. 2 fasc., di parte).

L'art. 7 del contratto di conto corrente di che trattasi, punto 1) prevede: *"Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita ed indicata nel prospetto allegato, nel quale sono altresì riportate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto"* (cfr. doc. 2 fasc. di parte opposta).

Le predette condizioni economiche richiamate nelle condizioni generali di contratto di cui sopra non risultano depositate in atti. Tale onere incombeva alla parte opposta ex art. 2697 c.c.

Orbene, la CTU espletata, che si palesa corretta, esaustiva ed immune da vizi logici, in considerazione della mancata valida pattuizione nel contratto di conto corrente n. 10133426 del 20/10/2003 in relazione ai Tassi creditori/debitori, alle commissioni di massimo scoperto e alle spese, ritenuto applicabile al rapporto al previsione normativa di cui all'art. 117, commi 4 e 7 del d. Lgs 385/1993 (TUB), secondo cui: *" 4. I contratti indicato il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. ... In caso*

di inosservanza del comma 4 e nelle n caso di inosservanza del comma 4 ... si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso".





Sentenza n. [redacted] 2019 pubbl. il 23/12/2019

RG n. [redacted] 2014

Repert. n. [redacted] 2019 del 24/12/2019

Il consulente ha accertato che le competenze a vario titolo applicate al rapporto di conto corrente di che trattasi alla data del passaggio in sofferenza del rapporto di conto corrente ammontano ad € 51.994,57.

All'esito della rielaborazione del saldo del rapporto di cui sopra con applicazione dei criteri di cui all'art. 117, comma 7 del TUB è risultato un credito a favore del correntista, che nella misura corretta deve tener conto delle spese tenuta conto praticate, pari ad € 52.119,00 (cfr. pag. 38 della perizia).

La CTU, tenuto conto dell'accertamento del TEG al 9,19% inferiore al Tasso soglia di riferimento determinato nella misura del 18,495%, nonché del Tasso di mora convenuta all'11,10%, anch'esso al di sotto del Tasso soglia sopra indicato, ha escluso l'usurarietà riguardo agli interessi pattuiti nel rapporto di finanziamento chirografario, per cui ha confermato la correttezza del credito determinato dall'opposta su tale titolo nella misura di € 52.834,94. Tale accertamento che ha escluso l'usura sia per il Tasso corrispettivo che per il Tasso di mora convenuti nel contratto di finanziamento chirografario oggetto del giudizio è corretto e condivisibile.

Ciò posto, tenuto conto che per effetto del ricalcolo ex art. 117 del TUB l'obbligata principale avrebbe diritto alla restituzione della somma di € 52.119,00 e che invece in conseguenza del finanziamento comunque erogato la Banca opposta vanta un credito di € 52.834,94, dispone la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c., per cui gli opposenti sono tenuti al pagamento in solido nei confronti della Banca opposta della somma di € 715,94.

In conclusione, il d.i. opposto deve essere revocato e, all'esito di questo giudizio, la parte opponente, in solido, è tenuta al pagamento in favore dell'opposta di € 715,94, oltre interessi dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Pone a carico della parte opposta le spese di CTU.





Sentenza n. [redacted] 2019 pubbl. il 23/12/2019

RG n. [redacted] /2014

Repert. n. [redacted] 2019 del 24/12/2019

Le spese di lite sono poste a carico dell'opposta, in misura ridotta, in considerazione dell'esito comunque vittorioso dell'opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Revoca il d.i. n. [redacted] 2014 emesso dal Tribunale di Roma in data 7/11/2014 nell'ambito della procedura R.G. [redacted] 2014

Dichiara tenuta e condanna parte opponente in solido al pagamento in favore dell'opposta della somma di € , oltre interessi dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;

Dichiara tenuta e condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € [redacted] oltre IVA , CPA e 15,00 % per spese generali, da distrarsi direttamente in favore dell'avvocato Mollo Augusto dichiaratosi antistatario.

Pone a carico dell'opposta le spese di CTU.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., allegata a verbale d'udienza chiuso alle ore 15,00.

Roma, 23 dicembre 2019

Il Giudice

dott.ssa [redacted]

